Addendum alle Condizioni Generali di Contratto
per l'utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica

Tra

Il Cliente in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito il "**Cliente**");

e

R&D Communication S.r.l., con sede legale in Verona, Via dei Castagni n. 9, C.F. e P.IVA 03269830232, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito "**RDCOM**" e, congiuntamente con il Cliente, le "**Parti**").

Premesso che:

A) le Parti hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto l'attività di erogazione di Servizi Advertising (di seguito, il "Contratto").
B) Nell'ambito dei servizi oggetto del Contratto, RDCOM invia comunicazioni di posta elettronica ("DEM") per conto del Cliente.
C) Alla luce dell'adozione, da parte del Garante per la protezione dei dati personali italiano del Provvedimento del 17 aprile 2026 - Linee Guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica [10241943] (il "**Provvedimento**"), le Parti intendono apportare con il presente documento (di seguito, l'"**Addendum**") alcune modifiche al Contratto.
D) Ogni altra pattuizione del Contratto non espressamente modificata dalle Parti con il presente Addendum rimarrà invariata e continuerà ad avere pieno effetto tra le Parti.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse e definizioni
1.1 Le Premesse formano parte integrante del presente Addendum e ne guidano l'interpretazione.

2. Utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica
2.1 In qualità di Titolare del trattamento, il Cliente dichiara e garantisce di aver implementato, e di mantenere costantemente, tutte le misure tecniche e organizzative adeguate e necessarie al fine di garantire il rispetto dei requisiti e dei principi previsti dal Provvedimento.
2.2 In particolare, il Cliente dichiara e garantisce che qualsivoglia modalità di raccolta dei dati personali nell'ambito delle attività oggetto del presente Addendum avrà luogo:
(i) a seguito della presentazione agli Interessati, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi degli artt. 13 e/o 14 del Regolamento, di un'informativa privacy che rispetti le indicazioni previste dal Provvedimento;
(ii) ai sensi di una idonea base giuridica, secondo quanto previsto dal Regolamento e dal Provvedimento. Sul punto, il Cliente garantisce inoltre che, nel caso in cui detta base giuridica consista nel consenso dei soggetti interessati, di tale consenso sia garantita la revoca granulare, secondo quanto previsto dal Provvedimento;
2.3 Il Cliente si impegna, inoltre, a manlevare e tenere integralmente indenne RDCOM da ogni conseguenza pregiudizievole, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costi, oneri, danni, perdite, pretese, richieste, sanzioni e spese, anche legali, derivanti da o comunque connesse al mancato o inesatto adempimento degli impegni e degli obblighi assunti ai sensi del presente art. 2.

R&D Communication S.r.l.
Il Legale Rappresentate p.t.

Il Cliente
Il Legale Rappresentante p.t.